

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 2 GIUGNO 1875

pendentemente e estraneamente al tribunale, lo che non è nelle spese provenienti da cause agitate avanti il tribunale stesso. Quando il Consiglio notarile ratifica e garantisce che è giusta ed esatta la nota che viene esibita, mi pare che il presidente può a termine del Codice di procedura civile, rilasciare il mandato esecutivo per il pagamento.

Queste sono le ragioni che mi inducono a fare questa proposta, la quale io mi lusingo che venga accettata tanto dall'onorevole ministro, quanto dalla Commissione, perchè non è in nessun modo un'alterazione della formula stessa della legge, ed è una facilitazione che si farebbe a questi funzionari pubblici che noi vogliamo garantire con questa legge sul notariato.

PRESIDENTE. A quest'articolo 72 l'onorevole Marchetti propone un'altra aggiunta così concepita:

« Salve le disposizioni della legge sul gratuito patrocinio dei poveri. »

L'onorevole Marchetti ha facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento.

MARCHETTI. La Camera conosce che la legge del 1865 sul gratuito patrocinio dei poveri, oltre all'obligare i procuratori e gli avvocati a prestarsi gratuitamente, dà facoltà ad essi di ricorrere all'opera dei notai per avere degli estratti e delle copie autentiche degli atti esistenti nei rispettivi uffici. E la legge stessa vuole che i notai si prestino gratuitamente e rilasciano questi estratti e queste copie, riservando ad essi il diritto d'ottenere il pagamento, quando la causa sia finita.

Ora a me pare che quest'articolo 72 nel primo capoverso sia così assoluto, che, trattandosi d'una legge posteriore, potrebbe dar luogo al dubbio che quella benefica disposizione della legge sul gratuito patrocinio dei poveri fosse in qualche modo abrogata dalla presente legge.

Infatti questo capoverso dice:

« Il notaio può rifiutarsi alla spedizione delle copie, degli estratti e dei certificati, finchè l'accennato pagamento o rimborso non sia interamente eseguito. »

Io pregherei adunque la Commissione e il Ministero ad acconsentire, che per maggior chiarezza si potessero aggiungere quelle poche parole che ho accennato nel mio emendamento, cioè: « Salvo le disposizioni della legge 6 dicembre 1865, n° 2627, sul gratuito patrocinio dei poveri. »

NELLI. (*Della Giunta*) Parlerò prima dell'emendamento proposto dall'onorevole Cencelli.

La Commissione comprende lo scopo di favore al quale mira l'onorevole Cencelli col suo emendamento, ma è dolente ed unanime nel respingerlo.

Le disposizioni speciali che il Codice di proce-

dura civile contiene all'articolo 369 hanno una relazione esplicita all'articolo 103 dello stesso Codice di procedura.

S'intende facilmente da ognuno che quando si tratta di spese e onorari dovuti agli avvocati, ai procuratori, ai periti, ecc., come è naturale la competenza del tribunale della lite a tassarle, così è del pari naturale che al presidente dello stesso tribunale sia data facoltà di rilasciarne l'ordine di pagamento in forma esecutiva, e nel caso di opposizione da parte del debitore si faccia luogo al procedimento stabilito nel citato articolo 103; ma quando si esce dalla categoria delle persone che hanno prestato l'opera giudiziaria di difesa nella causa, si deve necessariamente stare nel campo delle competenze ordinarie e di procedura ordinaria.

Il notaio, che non fu in causa, che ha sostenuto una lite, viene a domandare il pagamento dei suoi onorari e delle spese che per avventura ha incontrato nell'esercizio della sua professione a vantaggio della parte, è evidente che non possa invocare disposizioni e procedimenti ad esso estranei e debba invece uniformarsi alle regole della competenza e della procedura ordinaria.

Un favore speciale per il notaio non può introdursi perchè per esso manca assolutamente la ragione di quella disposizione di procedimento speciale che la legge ha stabilito, e saviamente, per gli avvocati e i procuratori, i quali hanno sostenuta la lite per le contestazioni intorno ai loro onorari ed alle spese.

Io vorrei pregare l'onorevole Cencelli, dopo queste considerazioni, a non insistere nel suo emendamento il quale, ripeto, se lodevole per lo scopo, altererebbe l'ordine delle competenze introducendo privilegi che non sono compatibili col principio di eguaglianza che informa le nostre istituzioni, i nostri ordinamenti.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Alle preghiere della Commissione aggiungo pure le mie, acciocchè l'onorevole Cencelli voglia desistere dalla sua proposta, in quanto che il notaio ha un mezzo efficacissimo nelle sue mani per provvedere ai suoi interessi; egli può rifiutare il suo ministero se non è pagato anticipatamente. Non usando di questo mezzo egli dimostra di voler seguire la fede delle parti e ragion vuole che segua il corso della procedura ordinaria. Un articolo successivo gli procaccia il beneficio del procedimento sommario.

NELLI. (*Della Giunta*) Mi ero dimenticato di rispondere sull'emendamento dell'onorevole Marchetti.

La Commissione ne divide il principio e lo accetterebbe se in verità non lo credesse inutile.